



# CITTÀ DI CIRIÉ

## Provincia di Torino

### SETTORE SERVIZI TECNICI, DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE - UFFICIO VIABILITÀ

#### Ordinanza n. 332 del 28/12/2023

**OGGETTO: TAGLIO VEGETAZIONE, SIEPI E RAMI SPORGENTI AI MARGINI DEI MARCIAPIEDI, DELLE AREE DI SOSTA, DELLE STRADE PROVINCIALI E COMUNALI E VICINALI NONCHE' SPAZI D'USO PUBBLICO.**

#### Il Dirigente

Rilevato che, ai bordi delle strade comunali, è crescente e spesso incontrollato il fenomeno di erbacce e/o arbusti, piante e/o siepi che protendono rami, foglie e fronde verso la sede stradale o i marciapiedi, piste ciclabili e simili, invadendoli.

Acquisito l'indirizzo positivo della Giunta C.le nella seduta in data 18/10/2023.

Sentito in merito il Comando di Polizia Locale per quanto di competenza.

Considerato che costituisce grave limitazione all'utilizzo in sicurezza delle strade pubbliche o ad uso pubblico, sia da parte dei veicoli che dei pedoni, la presenza di:

- erba e siepi che invadono la sede viaria, i marciapiedi ed i passaggi pedonali e che ostruiscono la visibilità della segnaletica stradale verticale, a volte anche la luminosità dei corpi dell'illuminazione pubblica e la visione di specchi parabolici riflettenti la visibilità della carreggiata;
- rami di piante protesi sulla sede viaria da giardini o da aree incolte o boschive;
- piantagioni (alberi, arbusti, rampicanti) collocate in posizioni pericolose che ostruiscono la visibilità di segnali stradali o interferiscono in qualsiasi modo con il corretto utilizzo e funzionalità della strada e relative pertinenze;
- piantagioni (alberi, arbusti, rampicanti) collocate in modo che il loro fogliame e i loro rami possano cadere in fossi e cunette a lato delle strade, riducendo l'efficienza del sistema di raccolta delle acque meteoriche.

Verificato che molte alberature e vegetazione in genere lungo la viabilità pubblica nel territorio del Comune di Cirié sono radicate su fondi di proprietà privata.

Richiamato l'art. 29 del D. LGS. 30/04/1992 n. 285 "Nuovo Codice della Strada" che prevede l'obbligo per i proprietari di fondi o di terreni confinanti con le strade pubbliche o ad uso pubblico:

- di mantenere le siepi, in modo da non restringere o danneggiare la strada e relative pertinenze di tagliare i rami delle piante che si protendono su suolo pubblico e che nascondono la segnaletica o che ne compromettano, comunque, la leggibilità;
- che, qualora per effetto delle intemperie o qualsiasi altra causa, vengano a cadere sul piano stradale, alberi o ramaglie di qualsiasi specie e dimensioni, il proprietario di essi è tenuto a rimuoverli nel più breve tempo possibile.

Vista la nota della Città Metropolitana di Torino pervenuta in data 02/11/2023 al prot. n.44457 avente per oggetto Manutenzione delle aree verdi confinanti con le SS.PP condotta e regimazione delle acque.

Visti gli artt. 892,893,894,895 e 896 del vigente Codice Civile.

Visto il “Nuovo Codice della Strada”, emanato con D.Lgs. 30.04.1992 n. 285 e successive modificazioni.

Visto il “Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada”, emanato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495.

Visto il T.U.E.L. n. 267 del 18/08/2000.

Visto lo Statuto Comunale.

Visto il Decreto del Sindaco n. 4 del 02/05/2022 di attribuzione della Direzione del Settore Servizi Tecnici, del Territorio e dell’Ambiente al Dirigente a tempo indeterminato - Arch. Maria Teresa Noto – per il periodo 01/05/2022 – 30/04/2027.

### **ORDINA**

- **Ai proprietari dei fondi o terreni confinanti con le strade pubbliche o di uso pubblico e relative pertinenze di provvedere, entro 60 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza all’Albo Pretorio on line di questo Comune, di ottemperare a quanto di seguito specificato:**

- 1. provvedere al taglio dell’erba, delle siepi, degli arbusti, dei rami e delle alberature, comprese le piante di alto fusto, nonché ogni altro tipo di vegetazione, mantenendo gli stessi permanentemente regolati, in modo da evitare restringimenti della sede stradale e dei marciapiedi, al fine di assicurare la piena visibilità delle aree necessarie alla viabilità e leggibilità della segnaletica stradale;**
- 2. provvedere a mantenere le ripe dei fondi laterali alle strade, sia a valle che a monte delle medesime, in modo tale da impedire franamenti o cedimenti del terreno oppure la caduta di massi o di altro materiale sulla strada ed il conseguente ingombro delle pertinenze e della sede stradale;**
- 3. rimuovere, nel più breve tempo possibile, alberi o ramaglie di qualsiasi specie e dimensioni, fogliame, ghiaia, fango e qualsiasi altro detrito che, a seguito di intemperie o per qualsiasi altra causa, vengano a depositarsi sulla sede stradale;**
- 4. mantenere le siepi e le alberature, comprese le piante di alto fusto, nonché ogni tipo di vegetazione, permanentemente regolate in modo da evitare danni ai corpi dell’illuminazione pubblica e alla loro ostruzione riducendo la luminosità nelle ore notturne, nonché la visione di specchi parabolici riflettenti la visibilità dell’autostrada. Le siepi poste a dimora sul confine con strade pubbliche non potranno superare l’altezza massima di m. 3.00, fermo restando il rispetto della distanza prevista dalle norme vigenti.**

### **AVVERTE**

- che fin dalla pubblicazione della presente ordinanza, in caso di caduta alberi o rami o altri detriti che precludano la transitabilità anche parziale delle strade, il proprietario e/o utilizzatore del fondo saranno comunque direttamente responsabili dei danni provocati anche e soprattutto in caso di impossibilità di espletamento di pubblico servizio da parte di forze di polizia, intervento sanitario, mezzi d’opera, incaricati di pubblico servizio, mezzi di pronto intervento, ecc. con addebito diretto delle spese per l’immediato ripristino della transitabilità stradale;
- che in caso di inottemperanza alla presente ordinanza, ferma restando l’applicazione delle sanzioni penali e amministrative previste dalle leggi in materia, sarà applicata la sanzione prevista per la violazione degli artt. 15 e 29 del D.Lgs. n. 285/1992 Nuovo Codice della Strada e s.m.i.;
- che nell’eventualità in cui gli interessati, entro 60 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza, non procedano autonomamente al taglio dell’erba, delle piante, delle siepi, alla pulizia dei fondi ed al mantenimento delle ripe, i lavori potranno essere eseguiti direttamente da ditta incaricata da questo Comune, senza ulteriore comunicazione, con successivo addebito delle spese ai proprietari e/o conduttori degli immobili e dei terreni medesimi;
- che avendo il presente atto effetto continuativo, i proprietari di fondi o terreni confinanti con le strade pubbliche o di uso pubblico e relative pertinenze, dovranno provvedere a ripetere le suddette operazioni di taglio, mantenimento e pulizia, ogni qualvolta le stesse si rendano necessarie.

### **RAMMENTA**

- Che in caso di incidenti causati da incuria del fronte strada, le responsabilità civili e penali, graveranno sui soggetti tenuti alla cura delle suddette aree.

## **DISPONE**

- La pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale On-Line e che il presente provvedimento entri in vigore all'atto della pubblicazione;
- La comunicazione della presente ordinanza al Comando di Polizia Locale e alla Tenenza dei Carabinieri di Cirié.

Il personale di Polizia Locale, e gli altri Agenti della Forza Pubblica, sono incaricati della vigilanza per l'osservanza della presente Ordinanza.

A norma dell'art. 3, comma 4, della Legge 07/08/1990 n. 241, si avvisa che avverso la presente ordinanza è ammesso, nel termine di 60 gg. dalla pubblicazione della medesima, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Legge 06/12/1971 n. 1034, così come modificata dalla Legge 205/2000), oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni dalla pubblicazione (D.P.R. 24/11/1971 N. 1199).

Per le trasgressioni trovano applicazione le sanzioni previste dal Codice della Strada e dal relativo Regolamento.

A norma dell'art. 8 della legge n. 241/1990, si rende noto che il Responsabile del Procedimento oggetto del presente provvedimento è il Geom. Luisella Caravino, Specialista dell'Area Tecnica - Ufficio Viabilità.

Il Dirigente  
MARIA TERESA NOTO / ArubaPEC S.p.A.